

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Istanze istruttorie, ordinanza di rigetto: onere di reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca dell'ordinanza

Qualora la parte che dopo essersi visto rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie circa le modalità di svolgimento dei fatti, non le abbia reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, dette richieste devono ritenersi esser state abbandonate. A norma infatti dell'[art. 178 c.p.c.](#), così come modificato dalla L. n. 353 del 1990, avverso le ordinanze emesse dal Giudice Istruttore di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione. Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il Tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'[art. 281 bis](#), è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione delle prove.

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 25157/2008, n. 23574/2007 e 16993/2007.

Tribunale di Roma, sentenza del 27.6.2017, n. 13107

...omissis...

La domanda di X è fondata e va pertanto accolta in base alle considerazioni di seguito esposte. Con la presente controversia l'attore, minore all'epoca dei fatti per cui è causa, ha invocato la responsabilità, ex art. 2048 c.c. e ai sensi dell'art. 61 comma 2 L. n. 312/1980, 2 comma c.c., del Ministero dell'Istruzione chiedendo la condanna al pagamento dei danni subiti per le lesioni

fisiche riportate in data 12.12.2011 a seguito dell'aggressione da parte di un altro coetaneo durante l'orario di lezione.

Secondo la giurisprudenza più recente nel caso in cui l'alunno cagioni un danno ad altri è applicabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito:

il minore stesso, se capace di intendere e volere, è responsabile del danno cagionato, ma accanto alla sua responsabilità si aggiunge quella dei genitori (per culpa in educando) e quella dei precettori (per culpa in vigilando).

La responsabilità di questi, disciplinata dall'art. 2048 c.c., è aggravata, perché la colpa (il difetto di educazione o vigilanza) si presume, salvo prova contraria.

Allorché quindi un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di titoli di responsabilità: sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3680/2011) ha precisato che "il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità per fatto illecito... ed il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue".

Sul piano pratico, tra le due tipologie di responsabilità differiscono i termini di prescrizione (10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 per l'altra) e, astrattamente, i danni risarcibili (solo quelli prevedibili nella responsabilità contrattuale, anche quelli imprevedibili nella responsabilità aquiliana).

Quanto al regime probatorio, in entrambi i casi il danneggiato deve provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si è verificato durante il periodo di affidamento dell'alunno alla scuola, mentre incombe sul convenuto fornire la prova liberatoria.

Sebbene le formule codicistiche usino espressioni diverse (nella responsabilità di tipo contrattuale va provato che l'evento è derivato "da causa a lui non imputabile", nell'altro tipo occorre dimostrare "di non aver potuto impedire il fatto"), in concreto, la prova liberatoria in entrambi i casi si sostanzia quindi nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell'evento con l'applicazione della diligenza *dovuomissis*

Come opportunamente rilevato dalla più attenta dottrina, la nozione di caso fortuito o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide con la nozione di causa d'impossibilità rilevante nel tema della responsabilità contrattuale; ciò è anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, allorché si afferma che sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal comma 2 dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta (cfr. Cass. n. 8067/2007 e Cass. 9325/2010), gravando comunque sul convenuto l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad impedire l'evento.

In particolare, la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo.

Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all'uopo dispongono: "I Professori devono trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione" e "assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni", e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale l'Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola (cfr. Cass. n. 11751/2013).

Ciò posto, sulla base dei fatti rappresentati da parte attrice nell'atto di citazione, qualificata la domanda, secondo quanto rappresentato in atto di citazione, da responsabilità per inadempimento, del Ministero e dei suoi dipendenti, a detti obblighi e perciò, assoggettata al regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. - applicabile anche all'obbligazione risarcitoria che scaturisce da un illecito se vi è connessa la violazione di un diritto alla protezione (che può esser garantito anche avvalendosi del personale ausiliario, da aumentare a seconda delle circostanze concrete), sulla base dell'espletata istruttoria emerge che l'amministrazione non ha provato di aver adottato tutti i provvedimenti organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, atti a garantire la sicurezza della scuola al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile, stante la minore età degli alunni, e condotte gravi come quella oggetto del presente giudizio, ovvero idonei ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze.

L'istituto di istruzione ha, infatti, il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile (cfr. Cass. n. 3074/1999).

Invero, dalle risultanze istruttorie acquisite in giudizio è emerso che il sinistro si è verificato nelle modalità descritte nell'atto di citazione, ed in particolare è stato provato che durante l'orario di lezione, in assenza dell'insegnante, allontanatosi per asseriti motivi di salute - peraltro non dimostrati dall'Amministrazione convenuta - l'alunno xxxxxxabbia colpito ripetutamente con calci e pugni l'attore, circostanza di fatto non contestata dal Ministero convenuto, che ha invocato ogni esclusione di responsabilità della scuola e degli insegnanti in riferimento alla repentinità e imprevedibilità dell'evento imputabile all'allievo.

Ricostruita nei termini suesposti la disciplina applicabile alla fattispecie, sia che la si consideri come responsabilità contrattuale che come responsabilità da obblighi di custodia, si osserva come l'istruttoria espletata non abbia tuttavia evidenziato la presenza di elementi tali da configurare il caso fortuito (nel quale deve farsi rientrare la stessa colpa esclusiva del danneggiato).

L'incidente per cui è causa si è verificato, come si è detto, durante le ore di lezione in un momento di permanenza dell'alunno all'interno della struttura scolastica.

Il gesto del minore *Omissis* era stato reso possibile dal difetto di vigilanza, di cui doveva rispondere l'Istituto Scolastico, a causa dell'assenza dell'insegnante, da ritenersi ingiustificata in mancanza di prova contraria da parte del Ministero, limitatosi ad allegare, senza dimostrare, che l'allontanamento dell'insegnante fosse dovuto ad un improvviso malore, e senza che fossero adottate le opportune cautele affinché i minori non venissero a trovarsi in incontrollata libertà e non si trovassero perciò esposti a facili pericoli.

Occorre infatti evidenziare che il Ministero convenuto, il quale si era visto rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie circa le modalità di svolgimento dei fatti, non le ha reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, cosicché esse devono ritenersi esser state abbandonate (cfr. Cass. nr. 25157/2008).

A norma dell'art. 178 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 353 del 1990, avverso le ordinanze emesse dal Giudice Istruttore di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è, infatti, più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. nr. 23574/2007; 16993/2007).

Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il Tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione delle prove, il che non è avvenuto nel presente caso.

Ciò posto, la responsabilità dell'insegnante e dell'Istituto Scolastico deriva non solo dal principio generale della responsabilità dei precettori (art. 2048 c.c.), ma anche dall'art. 350 RD n. 1297 del 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), che impone al maestro l'obbligo di sorveglianza, perciò di presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni (cfr. Cass. n. 997/1973).

Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10516/2017) in tema di danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto

sociale qualificato, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia, circostanza che non si è verificata nel caso di specie, non essendo in ogni caso intervenuto a sostituire l'insegnante il personale addetto al controllo degli studenti (bidelli).

In virtù di quanto emerso dalle prove documentali la dinamica del sinistro è avvenuta come descritta in citazione e, alla luce delle circostanze emerse, la responsabilità dell'evento deve attribuirsi all'Istituto scolastico (e quindi in solido al Ministero convenuto), il quale ha violato gli obblighi di vigilare sull'incolumità degli alunni.

Ed infatti, come si è detto, nessuna idonea dimostrazione è stata offerta dall'Amministrazione convenuta in ordine alle strutture ed alle misure di vigilanza adottate dalla scuola per sorvegliare i minori, ovvero non è stata fornita prova di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale sfociante nella produzione del danno.

Passando al quantum debeatur la consulenza medica ha accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate dall'attore che sono consistite in "distacco parcellare in sede metafisaria del radio sinistro ed infrazione dell'epifisi distale del radio sinistro in lieve trauma cranico non commotivo", con postumi permanenti costituiti da "algia all'arto superiore sinistro nello specifico, nei movimenti attivi di prono-supinazione e latero - mediali del polso sinistro con limitazione funzionale nonché in sede metafisaria dell'avambraccio, con esacerbazione della sintomatologia dolorosa nella flessione attiva dell'avambraccio sul braccio", con inabilità temporanea assoluta di 35 giorni, inabilità temporanea al 50% di gg. 20 ed inabilità permanente del 6,5%.

Considerato che tali patologie non incidono in alcun modo sulla capacità lavorativa specifica e tenuto conto, pertanto, della gravità delle lesioni e dell'età della persona lesa (16 anni alla data dei fatti per cui è causa), valutata l'effettiva incidenza dei postumi accertati sulle complessive capacità biologiche del danneggiato, il danno biologico va liquidato equitativamente (ex art. 1226 e 2056 c.c. dovendo determinarsi l'equivalente monetario di un valore umano insostituibile quale il "benessere" perduto) nella misura determinata in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma del 2017.

Circa la liquidazione del danno occorre invero evidenziare con riguardo alla sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale 'la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità plico - fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto' ed alle le pronunce successive, che, da un lato hanno riconosciuto la legittimità dell'applicazione di tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale di Milano, quando ciò comporti comunque un equo ristoro e la liquidazione sia supportata da idonea motivazione al riguardo (Cass. sez. III, n. 14402/11) e, dall'altro, hanno ritenuto legittima l'applicazione di tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale adito comprese le tabelle di Milano), quando la decisione non sia supportata da adeguata motivazione che giustifichi il discostarsi dai parametri riferiti ai precedenti giurisprudenziali dell'ufficio giudiziario giudicante (Cass., Sez. Lavoro 2.8.2011 n. 16866), che, tenuto fermo il principio fondante della innovativa pronuncia n. 12408/11, ossia essere 'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa sentenza, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato il liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri Tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai Giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile e che, inoltre, appaiono maggiormente rispettose dei principi di personalizzazione del risarcimento e di differenziazione delle singole voci di danno.

Sulla base dei dati rilevati dalla c.t.u. si può procedere alla quantificazione del danno nella misura complessiva di € 11.700,00 a titolo di danno biologico, € 756,00 (€ 108,20 x 35 gg) a

titolo di inabilità temporanea assoluta ed € 1.082,00 (€ 54,10 x 20 gg) a titolo di inabilità temporanea relativa al 50%.

Il danno non patrimoniale, così come dianzi calcolato deve essere personalizzato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dal minore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico - relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite dal minore; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 15% per complessive € 2.031,00, ossia al livello medio relativo allo scaglione in oggetto, considerata principalmente l'incidenza sulla vita di relazione della menomazione esitata all'aggressione subita.

Quando al danno patrimoniale sono state documentate spese mediche pari ad E 1.089,98.

Sul quantum debeatur il totale del danno da corrispondere a parte attrice è pari quindi ad € 16.658,00 all'attualità.

Sono altresì dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio indicato da Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712, quale ristoro da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno dalla data del fatto lesivo (14.11.2003): in assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto al momento dell'evento via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici (stat fino alla data della decisione).

Il Ministero convenuto va quindi condannato a versare all'attore tutti gli importi come sopra liquidati, con manleva del Ministero da parte della Compagnia di Assicurazioni essendo stata provata l'imputabilità dell'evento dannoso a carico del Ministero convenuto, quale unica contestazione formulata dalla Compagnia di Assicurazione.

Va peraltro dichiarata inammissibile la produzione documentale della Compagnia di Assicurazione effettuata in allegato alla comparsa conclusionale ("polizza assicurativa stipulata tra il Ministero e la compagnia convenuta"), oltre i termini assegnati a pena di decadenza ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2.

Con riguardo alla possibilità o meno di produrre i documenti anche dopo lo spirare del termine istruttorio, va infatti evidenziato che giurisprudenza e dottrina nettamente maggioritarie convergono sul fatto che non vi è spazio per un trattamento differenziato per la produzione dei documenti, i quali soggiacciono alle medesime preclusioni previste per la deduzione di prove testimoniali.

Da un punto di vista letterale, la formulazione del dato normativo, sia con riferimento al previgente articolo 184 c.p.c. ("produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova"), sia con riferimento all'attuale articolo 183 comma 6 c.p.c. ("indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali"), non consente di rinvenire alcun appiglio che legittimi la conclusione che le produzioni documentali sono sottratte al regime delle preclusioni, ed anzi, l'inciso appare significativo nel senso della parificazione della xxxxxxxx

Tale conclusione è stata pienamente avallata dalle Corti Superiori, avendo la Corte di Cassazione confermato che le prove precostituite soggiacciono alle medesime preclusioni previste per le prove costituenti (cfr. Cass. n. 5539/2004 e n. 15646/2003), ed avendo la Corte Costituzionale dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 184 c.p.c. allora vigente, laddove considerava inammissibile la produzione di documenti dopo la concessione dei termini istruttori (cfr. Corte Cost. n. 401/2000).

Le spese di lite tra parte attrice ed il Ministero convenuto nonché tra quest'ultimo e la Compagnia di Assicurazioni seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

Le spese per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico del Ministero convenuto con manleva da parte della Compagnia di Assicurazioni.

pqm

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al nr. 19461/2013 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, respinta ogni altra domanda, istanza o difesa, così provvede: condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore xxxxxx somma di E 16.658,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese di lite sostenute da xxxx liquida in € 220,00 per spese e € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le spese della consulenza tecnica d'ufficio; condanna A. xxxxxx tenere indenne il Ministero convenuto di quanto quest'ultimo debba pagare a xxxer effetto della presente sentenza per capitale, interessi e spese; condanna A. xxxxxx alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Ministero convenuto, che liquida in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola